



Città di Cormons

Provincia di Gorizia

SINDACO

AVVISO N. 17 del 17/06/2014

Riferimento proposta n. 1 del 17/06/2014

OGGETTO: Art. 57 del T.U.L.P.S. 773/1931. Disciplina dell'accensione di falò tradizionali epifanici (5 e 6 gennaio) e di San Giovanni: solstizio d'estate (23 giugno e 24 giugno). Integrazione dell'avviso sindacale prot. n. 26445 del 23 dicembre 2009.

IL SINDACO

RICHIAMATO l'Avviso Sindacale prot. n. 26445 del 23 dicembre 2009, avente ad oggetto "Art. 57 del T.U.L.P.S. 773/1931 Disciplina dell'accensione dei falò epifanici", con il quale è stata concessa l'accensione di falò nei giorni 5 e 6 gennaio sul territorio comunale in occasione delle festività epifaniche, nel rispetto delle condizioni di pubblica sicurezza, a salvaguardia delle tradizioni e consuetudini locali, nella scrupolosa osservanza delle norme di sicurezza e incolumità pubblica, potrà essere realizzata nel rispetto delle seguenti condizioni;

VISTE le richieste pervenute per rinnovare e mantenere viva la tradizione dei falò di San Giovanni in occasione del solstizio d'estate nella notte tra il 23 e 24 giugno e l'usanza di accendere fuochi propiziatori per scongiurare danni alle colture. I fuochi solstiziali estivi trovano infatti le loro radici nella cultura contadina anche locale per celebrare i poteri del fuoco, dell'acqua, della luce e della terra ricca di erbe e frutti;

RITENUTO pertanto necessario dettare l'attività di accensione di falò tradizionali nei periodi menzionati a tutela e salvaguardia delle tradizioni locali, nel rispetto delle condizioni di pubblica sicurezza e di quelle relative alla difesa del patrimonio forestale, in applicazione alle vigenti disposizioni in materia;

VISTO l'art. 57 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773, che stabilisce, tra l'altro, il divieto di effettuare accensioni pericolose in luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una pubblica via o in direzione di essa senza licenza dell'autorità di pubblica sicurezza;

VISTA la Legge Regionale n. 8/1977 e le sue disposizioni attuative per la difesa del patrimonio forestale dagli incendi che contemplano alcuni divieti a svolgere attività che possono costituire pericolo per l'insorgere e la propagazione del fuoco, in particolare per tutte le superfici boscate e le altre zone classificate a rischio di incendio secondo il vigente Piano di difesa dagli incendi;

VISTO altresì il Piano di difesa del patrimonio forestale degli incendi approvato con D.P.G.R. 17.04.1998, n. 0136/Pres che, al capo III° art. 1 specifica quali siano le aree incluse nello stesso e, per quanto concerne il nostro Comune evidenzia in particolare la parte collinare con indice di pericolosità degli incendi boschivi "medio";

Per tale aree la normativa prevede delle deroghe per le esigenze connesse ad attività lavorative (previa informazione alla Stazione forestale competente per territorio almeno quindici giorni prima) e per svolgere manifestazioni pubbliche o tradizionali (con richiesta di autorizzazione in carta legale all'attuale Ispettorato agricoltura e foreste di Gorizia e Trieste della sede di Gorizia, con almeno sessanta giorni di anticipo), come specificato dalla circolare prot. 96413 del 27

settembre 2005 della Direzione Centrale Risorse agricole, forestali e montagna, Ispettorato Ripartimentale Foreste di Trieste e Gorizia – Ufficio decentrato di Gorizia;

VISTA altresì la circolare prot. 104123 del 18 ottobre 2005 della Direzione Centrale Risorse agricole, forestali e montagna, Ispettorato Ripartimentale Foreste di Trieste e Gorizia – Ufficio decentrato di Gorizia ove viene fatto presente che “in generale per tutte le aree” sarà comunque sempre importante adottare da parte del privato tutte quelle cautele necessarie ad evitare il propagarsi di incendi sia a carattere forestale che a danno di edifici, mantenendo, in ogni caso ragionevoli distanze di sicurezza dai boschi, alberi, ecc. (questi ultimi potrebbero soffrire degli effetti del tipo “scottatura” qualora a seguito di un falò o della bruciatura di semplici stoppie si elevasse di troppo la temperatura in caso il fuoco venisse acceso troppo vicino alla vegetazione);

VISTI gli artt. 57 e 59 del T.U.L.P.S. 773/1931

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTA la circolare dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente prot. n. 12095/2011/DS/56 del 29.12.2011;

VISTA la legge regionale 28 marzo 2014, n. 5, Disposizioni urgenti in materia di OGM e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), ed in particolare l’ art. 2 (Modifiche alla legge regionale 9/2007) che dispone: **1.** Alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3 bis dell’articolo 16 è aggiunto il seguente:

<<**3 ter.** Ferme restando le disposizioni regionali in materia di antincendio boschivo, è ammesso il reimpiego nel ciclo colturale di provenienza dei residui ligno-cellulosici derivanti da attività selvicolturali di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), da potature, ripuliture o da altri interventi agricoli e forestali, previo rilascio, triturazione o abbruciamento in loco, entro 250 metri dal luogo di produzione, purché il materiale tritato e le ceneri siano reimpiegate nel ciclo colturale, tramite distribuzione, come sostanze concimanti o ammendanti e lo spessore del materiale distribuito non superi i 15 centimetri nel caso della triturazione e i 5 centimetri nel caso delle ceneri.>>

b) dopo il comma 4 dell’articolo 17 è aggiunto il seguente:

<<**4 bis.** La violazione delle modalità esecutive di cui all’articolo 16, comma 3 ter, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 300 euro.>>

VISTO l’art. 15 del vigente Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 174 del 6 luglio 2009;

FATTI salvi i diritti di terzi ed in modo particolare i proprietari dei fondi sui quali verranno accesi i fuochi;

INFORMA

nel rispetto delle condizioni di pubblica sicurezza, a salvaguardia delle tradizioni e consuetudini locali, l’accensione di falò epifanici nei giorni 5 e 6 gennaio e di falò solstiziali estivi e nei giorni 23 e 24 giugno sul territorio comunale, nella scrupolosa osservanza delle norme di sicurezza e incolumità pubblica, potrà essere realizzata nel rispetto delle seguenti condizioni.

Per l’accensione di un falò realizzato sia su area pubblica sia su area privata, **che rivesta le caratteristiche di manifestazione di pubblico spettacolo, dovrà essere preventivamente (almeno quindici giorni prima) presentata la domanda di autorizzazione** di cui all’art. 57 del T.U.L.P.S., in carta resa legale con bollo del valore corrente, **(come da modulistica allegata)** sulla quale dovranno essere dichiarate:

1. le generalità del responsabile della manifestazione;
2. indicazione dell’area ove verrà effettuata la manifestazione con relativa planimetria e indicazione della distanza da abitazioni e/o immobili, linee elettriche, ferrovie ed eventuale vegetazione;

3. qualora il proprietario del fondo fosse diverso dal richiedente, si dovrà allegare espressa autorizzazione scritta da parte di quest'ultimo; il giorno e l'orario di svolgimento della manifestazione;
4. il giorno e l'orario di svolgimento della manifestazione;
5. l'osservanza delle norme antincendio e di pubblica sicurezza;
6. qualora l'area fosse compresa tra quelle classificate a rischio d'incendio (parte collinare del territorio comunale) dovrà essere allegata l'autorizzazione rilasciata dall'Ispettorato agricoltura e foreste di Gorizia e Trieste della sede di Gorizia con sede in via Roma n. 9, da richiedersi con almeno sessanta giorni di anticipo.
7. **Per l'accensione di un falò, realizzata nell'ambito familiare e pertanto priva delle caratteristiche di pubblico spettacolo, la domanda di autorizzazione viene sostituita da una comunicazione in carta semplice (come da modulistica allegata) contenente le dichiarazioni sopra riportate.**

L' accensione dei falò è consentita nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- L'accensione del falò dovrà avvenire a debita distanza dalle persone, dalle abitazioni e/o immobili, dalle ferrovie, dalle linee elettriche e da eventuale vegetazione;
- l'area interessata dovrà essere sgombra da vegetazione arbustiva e la vegetazione erbacea dovrà essere preventivamente sfalciata ed i residui della lavorazione dovranno essere asportati prima dell'accensione;
- i falò dovranno essere realizzati esclusivamente con ramaglie e scarti di vegetazione secchi e/o scarti di legno non trattati;
- l'area dovrà essere costantemente sorvegliata da persone munite di adeguata attrezzatura e scorta d'acqua;
- durante la manifestazione, il titolare dell'autorizzazione dovrà tenere a disposizione almeno n. 1 estintore che dovrà essere utilizzato da personale, debitamente istruito all'uso dello stesso, in caso di necessità;
- una volta terminata la manifestazione ovvero una volta esaurita la viva fiamma del falò, ogni focolaio dovrà essere spento accuratamente con acqua sia per la sicurezza antincendio, sia, come evinto dalla circolare prot. n. 12095/2011/DS/56 del 29.12.2011 dell'A.R.P.A. regionale allo scopo di eliminare una parte considerevole delle emissioni di materiale particolato;
- l'accensione non dovrà effettuarsi in caso di forte vento;
- è vietato l'uso di materiali inquinanti (plastica, gomma, vernici, bombole, rifiuti in genere pericolosi per la pubblica incolumità) per l'accensione e la costituzione del falò;
- dovranno essere poste in essere tutte le misure necessarie a tutelare la sicurezza di persone, animali e cose, garantendone la pubblica incolumità;
- in caso di maltempo non è autorizzabile lo spostamento della data della manifestazione;
- il titolare dell'autorizzazione sarà comunque ritenuto responsabile civilmente e penalmente, in solido, di eventuali danni, anche accidentali, causati a terzi dall'abbruciamento autorizzato;
- qualora le condizioni sopra esposte non venissero rispettate l'autorizzazione verrà revocata immediatamente e si applicheranno le sanzioni previste dalla legge a carico dei titolari.

Comune di Cormons, lì 17/06/2014

IL SINDACO
Luciano Patat